

Statuti

Associazione

Compagnia Mops_DanceSyndrome

Premessa

I termini “soci” e “membri di direzione” si riferiscono a persone di entrambi i sessi.

1. Nome, sede, scopo e durata

Articolo 1: Nome, sede e durata

Sotto la denominazione Compagnia Mops_DanceSyndrome (in seguito denominata: Associazione) è costituita un'associazione ai sensi degli art. 60 e seguenti del Codice civile svizzero.

L'Associazione ha sede in Svizzera nel Comune di Muralto e ha una durata indeterminata.

Articolo 2: Scopo

L'Associazione si prefigge lo scopo di sviluppare e promuovere progetti artistico coreografici con giovani affetti da Sindrome di Down (Trisomia 21), in Svizzera e all'estero. In questo contesto, l'Associazione si impegna a proporre creazioni, produzioni e rappresentazioni artistiche che mettano in valore la diversabilità nella danza e nell'espressione corporea, portando in rilievo e/o in scena arte, poesia ed emozioni.

2. Qualità di socio

Articolo 3

L'Associazione è composta da soci, i quali possono essere persone fisiche o giuridiche.

L'ammissione di nuovi soci deve essere approvata dall'assemblea generale.

E' esclusa ogni e qualsiasi responsabilità personale degli associati in relazione ad eventuali debiti dell'Associazione.

Articolo 4: Dimissioni

Le dimissioni dall'Associazione sono possibili in qualunque momento ed entrano in vigore al momento della loro comunicazione per scritto.

3. Organizzazione e direzione

Articolo 5: Organi

Gli organi dell'Associazione sono i seguenti:

- l' assemblea generale
- la direzione
- l' ufficio di controllo

Articolo 6: Assemblea generale ordinaria

L'assemblea generale dei soci è l'organo superiore dell'Associazione. Essa è convocata dalla direzione a scadenza annuale per gestire l'ordinaria amministrazione secondo l'ordine predisposto dalla direzione. Occorre invitare per scritto i soci 14 giorni prima dell'assemblea generale, rendendo noto l'ordine del giorno. Le proposte concernenti l'assemblea generale devono essere inoltrate al più tardi 10 giorni prima della seduta stessa.

Articolo 7: Diritto di voto

A ciascun socio è attribuito un voto.

Le risoluzioni dell'associazione sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, il voto del presidente è decisivo. Resta riservato quanto previsto all'art. 20 dei presenti statuti.

Articolo 8: Assemblea generale straordinaria

L'assemblea generale è altresì convocata allorché la direzione oppure un terzo dei soci lo richiedano per scritto.

Articolo 9: Competenze dell'assemblea generale

I principali oggetti di competenza dell'assemblea generale sono:

- la nomina del presidente, vicepresidente, segretario e eventuali membri ausiliari della direzione nonché i revisori;
- approvazione del bilancio e del conto economico e del rapporto dell'ufficio di controllo;
- scarico agli organi di gestione;
- approvazione delle quote sociali proposte dalla direzione;
- approva e modifica gli statuti dell'Associazione;
- decide sull'ammissione di nuovi soci;
- deliberazione in merito a tutti gli altri affari ad essa riservati dalla legge, in base agli statuti o alle loro direttive (proposti dalla direzione, dei soci mediante la direzione o dell'ufficio di controllo).

Articolo 10: Direzione

La direzione dell'Associazione è così composta:

- presidente
- vicepresidente
- segretario
- eventuali membri ausiliari

Articolo 11: Competenze

La direzione decide e disciplina tutto ciò che si rende necessario e utile alla gestione o alla tutela dell'Associazione e che non sia riservato all'assemblea generale.

Essa ha il diritto e il dovere di occuparsi di tutte le questioni inerenti all'associazione. La direzione rispettivamente la presidenza rappresentano l'Associazione verso l'esterno. La direzione si riunisce su invito del presidente o su richiesta di almeno due membri di direzione.

La direzione decide a maggioranza dei presenti. In caso di parità decide il voto del Presidente. Le decisioni della direzione devono essere verbalizzate.

L'Associazione è vincolata dalla firma individuale del Presidente e dalla firma collettiva a due del Vice Presidente e del Segretario.

Ogni membro della direzione può rassegnare le proprie dimissioni con un preavviso di sei mesi per la fine di un anno civile.

Articolo 12: Elezioni

I membri di direzione sono designati su proposta della direzione stessa, per mano dell'assemblea generale, con un mandato di tre anni.

Articolo 13: Ufficio di controllo

Il revisore dei conti è nominato per due anni da parte dell'Assemblea. Egli è rieleggibile e non deve necessariamente essere socio dell'Associazione. Il revisore rassegna annualmente il suo rapporto scritto all'attenzione dell'Assemblea.

Articolo 14: Obblighi/Impegni

Per gli obblighi dell'Associazione risponde esclusivamente il patrimonio sociale: è esclusa la responsabilità individuale dei soci e/o dei membri di direzione.

4. Contabilità

Articolo 15: Entrate

Le entrate dell'Associazione si compongono di:

- quote sociali
- tasse di partecipazione
- contributi facoltativi e donazioni
- redditi da interessi

Articolo 16: Quote sociali

Ogni socio versa una quota sociale destinata alla cassa dell'Associazione.

La quota sociale è stabilita, su proposta della direzione, dall'assemblea generale. L'esercizio dell'associazione si conclude al 31 dicembre, data di chiusura dei conti.

La quota sociale nel suo insieme si intende come contributo annuo per l'anno sociale in corso, indipendentemente dal momento dell'ammissione o delle eventuali dimissioni de socio, ovvero non è prevista una quota sociale pro rata temporis.

5. Varie

Articolo 17: Assicurazioni

In linea di principio, l'Associazione non risponde di infortuni, danni a cose o pretese di responsabilità civile per le attività svolte in seno all'Associazione da parte dei soci. I soci stessi devono provvedere ad assicurarsi in modo adeguato.

L'Associazione è tenuta a stipulare un'assicurazione di responsabilità civile allo scopo di coprire le domande di risarcimento danni avanzate in base alla normativa in materia per danni a persone o a cose.

Articolo 18: Modifica statuti e scioglimento

La modifica di questi statuti deve essere approvata dalla maggioranza di quattro quinti dei Soci presenti all'Assemblea. Lo scioglimento dell'Associazione richiede, a sua volta, il voto di maggioranza di quattro quinti di tutti i Soci.

Articolo 19: Entrata in vigore

Questo Statuto è stato approvato dall'Assemblea costitutiva tenutasi in data 21 giugno 2010 a Muralto.